

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 12.10.2023, N. 6863-2023, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. III, NEL GIUDIZIO N.R.G. 12273-2023

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Francesco Domenico Mancuso, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare n. 6863/2023 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III, nell'ambito del giudizio nrg 12273-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. III ; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 12273-2023;
- il ricorso è stato presentato da Francesco Domenico Mancuso;
- Il ricorso è stato presentato contro: Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli studi di Firenze, Università degli studi della Calabria, CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, Commissione esaminatrice;

Il ricorso è stato altresì notificato a n. 4 controinteressati;

- con il ricorso si è chiesto l'**annualimento**:
- della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023-24, pubblicata in data 05.09.2023 all'interno dell'area riservata del sito www.cisiaonline.it , in quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria ;
- degli attestati dei risultati TOLC 2023-2024 disponibili sulla propria area personale;
- degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13.09.2023;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
 - a) il Bando dell'Università degli studi della Calabria, adottato con Decreto rettorale 177/2023 del 10.02.2023, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente e, in particolare, dell'art.3 , punto 3.6, con cui si prevede soltanto un periodo di tempo aggiuntivo non eccedente il 30 % in più

rispetto a quello previsto per svolgere il test del tempo aggiuntivo in favore dei candidati DSA e nella parte in cui irragionevolmente si vieta l'utilizzo di strumenti quali dizionari e/o vocabolari, formulari, tavola periodica degli elementi, mappe concettuali, computer (diversi da quelli forniti per lo svolgimento del test), tablet, smartphone, smart glasses ed altri strumenti similari; b) il Bando dell'Università degli studi di Firenze adottato con decreto rettorale n. 111/2023 prot. n. 00127189 del 07.02.2023 pubblicato sul sito dell'Ateneo in ogni parte considerata lesiva e in particolare all'art. 3, punto 3.6; c) il DM n. 1107 del 24.09.2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; d) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva; e) la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei tolc , in via eventuale in ogni parte di interesse; f) ogni altro atto richiamato nel DM n. 1107 – 2022 sebbene non conosciuto; g) le linee-guida, i protocolli e i verbali inerenti l'individuazione delle misure a sostegno dei candidati DSA per lo svolgimento dei test adottate in sede ministeriale e/o dagli atenei resistenti; h) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato i due TOLC; i) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione della prova del ricorrente; l) il verbale di concorso nella parte in cui la Commissione fornisce a parte ricorrente degli ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inadatti allo scopo di legge; m) provvedimento non conosciuto con il quale al ricorrente non è stata concessa la possibilità di fruire di ulteriori misure compensative; n) la prova di ammissione predisposta dal MUR nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da disabilità come quella di parte ricorrente;

per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammesso al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia) per l'anno accademico 2023-2024

nella sede di prima scelta o, se impossibile, in altre sedi secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al test, ***per l'accertamento*** dell'illegittimità delle modalità di svolgimento del test previste per il ricorrente DSA da parte delle P.a. resistenti; ***In via subordinata, per*** l'accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere il test con le idonee misure compensative/di sostegno.

Con il ricorso si sono lamentate talune irregolarità relative alle procedure di valutazione e di assegnazione dei punteggi in relazione alle prove svolte dal ricorrente, ragazzo con Disturbi specifici dell'apprendimento (cd. DSA);

- I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione del principio di uguaglianza, della parità di trattamento e della par condicio concorsorum - Violazione e/o falsa applicazione del DM n. 583-2022 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 DM n. 1107-2022 e dei relativi allegati - Violazione e/o falsa applicazione della Legge 170/2010 - Illogicità ed irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida del 12.07.2021 - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 34 Cost. - Violazione del buon andamento amministrativo

Il ricorrente ha sostenuto una prova in condizioni di svantaggio rispetto agli altri candidati, posto che – come anticipato – è un ragazzo affetto da Disturbi specifici dell'apprendimento e soprattutto nella forma della dislessia.

La relazione dell'ASP di Cosenza depositata in atti e prodotta alle amministrazioni resistenti fa riferimento ad una grave forma di DSA che comporta profonde criticità relative alle abilità di lettura, scrittura, di calcolo e cagiona al medesimo disturbi d'ansia e tratti depressivi.

La Neuropsichiatra fa riferimento alla necessità – addirittura – della necessità di strumenti sia dispensativi che compensativi, con utilizzo di strategie e mediatori didattici facilitanti. Nello specifico, gli strumenti necessari per il ricorrente sarebbero: l'utilizzo del pc con programmi di video-scrittura; adattamento di compiti e verifiche con semplificazione e riduzione della componente scritta (minor numero di domande, domande a risposta multipla, etc.); tempistiche di svolgimento più lunghe; l'affiancamento di un tutor. Strumenti tanto più necessari durante un test come quello di Medicina dove lo stato di agitazione è sicuramente notevolmente più elevato!

l'agere amministrativo rappresenta una violazione e/o falsa applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 583 del 24-06-2022 (modalità e

contenuti delle prove ammissione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023), il cui Art. 9 b) prevede che "il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento allegate al d. m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito.

L'operato amministrativo viola altresì il DM n. 1107 – 22 , a cui in ogni caso il bando dell'Università della Calabria (sede di svolgimento dei TOLC) fa rinvio. E' evidente che nel caso di specie gli strumenti messi a disposizione non erano sufficienti allo svolgimento del test da parte del ricorrente, ribadendo che la prova, formata da 50 quesiti, era particolarmente tecnica, essendo formata da **7 domande di comprensione del test, 13 di matematica, 15 di chimica e 15 di biologia. Come può ritenersi adeguata e proporzionale al tipo di patologia del ricorrente un simile strumento?** Assolutamente necessario sarebbe stato prevedere quantomeno l'affiancamento di un lettore esperto (non un tutor qualsiasi) e/o di appositi programmi di video-scrittura ; possibilità di cui il ragazzo, come si attesta nella perizia dell'Azienda sanitaria, ha fruito durante il percorso scolastico.

Le censure riguardano anche il meccanismo dell'equalizzazione – per come concepito dalla resistente – il quale non è riuscito a dimostrarsi veramente “equo” e soprattutto alla luce della peculiare posizione di parte ricorrente.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati in posizione utile nella Graduatoria di merito accessibile dall'area riservata di ogni candidato;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza cautelare n. 6863/2023 del Tar Roma si precisa che *“Ritenuto che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:*

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi,

reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal primo adempimento..

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 12273/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e l'ordinanza resa dalla Sezione III del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 12.10.2023, n. 6568-2023, *sub* r.g. 12273/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 03.11.20223

Avv. Danilo Granata